



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO - DON TONINO BELLO”

70018 RUTIGLIANO (Bari) Via Pascoli, 31 - Tel./Fax 080/476.14.66

C. F. 93479630720

e-mail: baic897002@istruzione.it - pec: baic897002@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19

L'Istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo per la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate all'interno dell'istituto scolastico.

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, finalizzate alla salute e alla sicurezza di tutta la comunità scolastica, docenti e non docenti, studenti e famiglie, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e ad ogni circolare sulla sicurezza emanata dal Dirigente Scolastico. Il presente Protocollo, suscettibile di ulteriori aggiornamenti in base all'evoluzione normativa, si integra con altra specifica regolamentazione prodotta da codesto Istituto.

SINTOMATOLOGIA

L'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

DEFINIZIONI

CASO DI COVID-19: La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

CASO SOSPETTO: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da SARS-CoV-2 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I

dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno:

- eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS-CoV-2;
- persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

CASO PROBABILE: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

CASO CONFERMATO: Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

CONTATTO STRETTO (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

CONTATTO (esposizione a BASSO RISCHIO) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

ISOLAMENTO: separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo

di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

QUARANTENA: restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

CERTIFICATO VERDE / GREEN PASS:

Come definito dall'art.9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, più conosciuto come "Decreto Riaperture", in vigore dallo scorso 26 aprile, per certificazione verde si intende una certificazione comprovante:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo;
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute);
- ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura presso cui si è la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La certificazione verde di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie ovvero dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test.

Allo stato attuale, **la validità della certificazione è di 9 mesi nel caso di ciclo vaccinale completato e scatta a partire dalla seconda dose somministrata; la validità della certificazione nel caso dell'avvenuta guarigione è di 6 mesi e tale validità scatterà a partire dalla fine dell'isolamento.** Diversa è la tempistica, invece, nel caso del tampone antigenico o molecolare. In questo caso **la validità della certificazione è di sole 48 ore che scatteranno dal prelievo del materiale biologico.**

MISURE DI PREVENZIONE

Sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 e 2 grado) **"sono svolti in presenza"** (art.1 comma 1 decreto Legge 111/2021).

Sino al 31 dicembre 2021: per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità" possano derogare disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, le

istituzioni scolastiche assicureranno il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata (art.1 comma 4 decreto Legge 111/2021).

Si confermano per l'anno scolastico 2021-2022 le seguenti misure (art.1 decreto legge 111/2021) di sicurezza principali:

A. l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;

B. applicazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, a partire dallo stazionamento in aula nel quale sarà garantito il raggiungimento del "distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni)", salvo che, per le condizioni strutturali-logistiche di alcune aule dell'edificio scolastico, nelle quali saranno mantenute le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;

C. il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La preconditione, pertanto, per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nonostante ciò si sottolinea la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Ai sensi dell'Art. 9 TER del Decreto Legge 22/04/2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, introdotto con Decreto Legge 06/08/2021 n. 111, **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza**, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale).

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è dalla norma qualificato come "**assenza ingiustificata**". **Pertanto:**

- Il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
- La sanzione prevista parte dal decorrere del quinto giorno, con la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

In merito ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, gli stessi lo sono sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e nello specifico, con la Nota 5884_2021 avente ad oggetto Rilascio certificazioni esenzione vaccinazione anti COVID-19-Indicazioni operative la Regione Puglia ha chiarito che solo i medici vaccinatori delle

Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o i medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, sono legittimati a emettere i certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 per coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale per ottenere la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Pertanto, il rilascio del certificato di esenzione e delle ulteriori attività previste dalla Circolare 35309 del 4/8/2021 del Ministero della Salute, ivi compreso l'inserimento nei data base, deve essere effettuato dal medico vaccinatore e non dal medico di medicina generale, oggi non impegnato nella campagna vaccinale e quindi non legittimato a rilasciare il certificato di esenzione.

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) - Art. 1, comma 2: *Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*

Ai sensi del suddetto decreto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate anche per il tramite di persona delegata, a quanti siano a qualunque titolo in servizio. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale (*App. Verifica C19*).

Non sarà necessario acquisire copia della certificazione del personale scolastico, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendo sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato (Faq n 15 Parere Garante Privacy).

MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DA SCUOLA

ALUNNI

L'Istituzione scolastica attiverà l'utilizzo di diversi ingressi che permetteranno di distribuire l'accesso delle scolaresche all'interno della scuola. Al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza, i genitori affideranno il/la proprio/a figlio/a al personale addetto all'ingresso, senza poter accedere agli spazi scolastici sia all'entrata sia all'uscita. All'entrata un collaboratore provvederà a far accedere uno alla volta gli alunni - muniti di mascherina chirurgica dai 6 anni - i quali raggiungeranno la propria aula dove li attenderà l'insegnante. Per quanto riguarda l'uscita saranno organizzati per ogni accesso due turni a distanza di 10 minuti, predisposti a seconda delle esigenze degli ordini di scuola, per garantire un'uscita ordinata e con il giusto distanziamento degli alunni.

Nella Scuola dell'Infanzia non è previsto l'uso delle mascherine. I bambini di tre anni, almeno nel primo periodo, saranno accompagnati negli spazi interni da un solo genitore, munito di mascherina e sottoposto alla misurazione della temperatura, per facilitare il loro inserimento nel nuovo ambiente.

In merito agli alunni fragili si fa riferimento alla normativa (Decreto Legge 22 dell'8 aprile 2020) che prevede, con apposita autodichiarazione della famiglia, la possibilità di accedere all'interno in un orario differente da quello prestabilito per far fronte alle relative fragilità.

Anche per gli alunni diversabili sarà possibile differenziare gli orari di ingresso e di uscita per dare loro la possibilità di avere tempi più distesi, compatibilmente con le loro esigenze. Verrà, inoltre, prevista la possibilità che un genitore acceda agli spazi interni ogni qualvolta si riterrà opportuno per tutelare i bisogni specifici di ognuno di loro.

In casi eccezionali venga consentito l'ingresso anticipato, al fine di evitare assembramenti a scuola, la vigilanza rimane in carico ai rispettivi genitori/tutori sino all'orario ufficiale di inizio delle lezioni.

In caso di ritardo, gli alunni devono essere accompagnati dai genitori o esibire al dirigente o a uno dei suoi collaboratori la giustificazione firmata da uno di essi. Saranno consentiti al massimo dieci minuti di ritardo. Gli alunni che si presentano in ritardo, senza giustificazione, sono ammessi dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori che provvederanno a informare le famiglie e **hanno l'obbligo di entrare dall'ingresso principale indipendentemente dal settore loro assegnato.**

Agli alunni che si recano a scuola in bicicletta è consentito lasciarla nel cortile della scuola. Il personale scolastico, tuttavia, è esonerato dalla sorveglianza.

Al termine delle lezioni, il docente farà preparare la classe per l'uscita vigilando affinché gli alunni restino al proprio banco fino al suono della campana. Appena dopo sarà consentita l'uscita dall'aula e il docente avrà cura di vigilare affinché gli alunni escano in maniera corretta e distanziata evitando sovrapposizioni contemporanee con le altre scolaresche. È vietato sostare nei corridoi in attesa del suono della campana.

PERSONALE SCOLASTICO

All'ingresso, il personale sarà munito di mascherina chirurgica e/o ulteriori DPI previsti dalla normativa e sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. Non potrà accedere ai locali scolastici se negli ultimi 14 giorni avrà avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Compilerà apposita dichiarazione in merito.

Qualora all'ingresso sia rilevata una temperatura superiore ai 37.5°, sarà invitato a lasciare i locali scolastici e sarà inviato a contattare il MMG.

Inoltre, i docenti a cui verrà affidato l'alunno diversabile e i docenti della Scuola dell'Infanzia indosseranno camici usa e getta, non solo per tutelarsi, ma anche per assicurare quel contatto fisico di cui questi alunni necessitano.

Il personale che interagisce con alunni disabili non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l'alunno disabile, ma beneficia dell'opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

VISITATORI

Sarà necessario limitare gli accessi a persone esterne, relativamente ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico presente.

Chiunque intenda fare ingresso a Scuola, non potrà accedervi se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Compilerà apposita dichiarazione in merito.

In ogni caso, i visitatori saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea, indosseranno mascherine chirurgiche e/o ogni altro DPI previsto dalla normativa; se risulterà superiore ai 37.5°, essi saranno invitati a lasciare i locali scolastici ed a contattare il proprio MMG.

Tutti coloro che evidenzieranno sintomi e/o temperatura superiore ai 37.5°, durante la permanenza nei locali scolastici, saranno comunque invitati ad indossare la mascherina chirurgica, come già previsto, e a seguire il protocollo per la gestione dei casi sintomatici a Scuola.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Il layout delle aule destinate alla didattica è rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Il criterio preso come riferimento è che l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula ha una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. Pertanto si prevede un distanziamento tra insegnante e primi banchi di 2,00 m.

Laddove, per dimensione dell'aula quanto sopra non sarà realizzabile, saranno mantenute le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico per gli studenti.

Per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Con riferimento ai “colori” di cui al DPCM 3 marzo 2021, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili, ma specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività fisiche individuali. Nelle zone gialle ed arancioni si svolgeranno unicamente le attività di tipo individuale.

In classe, l'insegnante vigilerà per far in modo che sia mantenuto il distanziamento e che ogni alunno utilizzi esclusivamente il suo materiale.

Nelle aule saranno rispettate le seguenti indicazioni:

- Mantenere il distanziamento tra i banchi.
- Durante la ricreazione consumare la merenda seduti al proprio posto.
- Ogni alunno userà il proprio materiale e consumerà la propria merenda senza fare alcuno scambio.
- Ogni alunno porterà una sacca di plastica per riporre il proprio giubbotto (Scuole dell'Infanzia e Scuola Primaria).

- Non è consentito portare cibi e bevande per festeggiamenti.

Al fine di contenere la dispersione di droplets, si raccomanda di starnutire solo all'interno dell'incavo del gomito o, se possibile, mettendosi un fazzoletto monouso davanti a bocca e naso. Subito dopo, il fazzoletto dovrà essere gettato nella raccolta indifferenziata dei rifiuti (e non quindi nella carta o nell'umido) seguendo le linee guida dell'ISS.

Resta comunque obbligatorio l'uso della mascherina per gli spostamenti negli spazi comuni all'interno dell'istituto scolastico.

GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Deve essere garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, anche da parte del personale preposto dall'Ente Comunale. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo della palestra, il locale verrà igienizzato al termine dell'attività motoria svolta da ogni gruppo classe.

Nei corridoi:

- È fatto divieto di sostare a lungo.
- Ove presenti sedie o sedute non potranno di norma essere utilizzate.
- Non dovranno essere lasciati rifiuti di alcun tipo.
- Eventuali oggetti abbandonati saranno considerati rifiuti e, come tali, saranno raccolti e gettati.
- È fatto assoluto divieto di consumare cibi e bevande nei corridoi.

L'accesso ai servizi igienici sarà contingentato.

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aule, dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, al Protocollo specifico di riferimento, nonché alla loro ventilazione. I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature e di ogni superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata. Deve essere garantita anche un'adeguata aerazione di tutti i locali.

Durante la ricreazione gli alunni di ogni gruppo classe potranno utilizzare i servizi igienici nella fascia oraria 10.00/11.00, in momenti diversi da concordare tra le classi presenti nel padiglione.

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia le docenti forniranno agli alunni merendine monodose, concordando il tutto con le rappresentanti di sezione.

I collaboratori procederanno alla pulizia e igienizzazione degli ambienti, prima di permettere l'accesso ad un altro gruppo classe. I collaboratori dovranno, comunque, igienizzare i servizi igienici ogni qualvolta che verranno utilizzati dagli utenti.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche e l'utilizzo della mascherina chirurgica. In particolare, per l'igiene delle mani l'Istituto dovrà mettere a disposizione per le classi idonei mezzi detergenti per le superfici e igienizzanti per le mani, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e alle forniture ministeriali.

Misure di sicurezza da adottare sempre:

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
- curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative.

Saranno presenti presidi igienici compresi punti di distribuzione gel da collocarsi:

- in ogni aula;
- agli accessi all'edificio scolastico;
- nei padiglioni/corridoi.

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

Sono obbligatori:

- Mascherina chirurgica per tutti i lavoratori, fornita dalla istituzione scolastica
- Mascherina chirurgica o di comunità (mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso" come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020) per tutti i visitatori e chiunque acceda all'edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione
- Mascherina chirurgica fornita agli alunni dall'istituzione scolastica fino ad esaurimento scorte. Nelle more della consegna da parte del Ministero di nuove scorte, si richiederà agli studenti l'uso di mascherine di propria dotazione.

Sarà prevista una piccola dotazione di mascherine, in modo da poter supplire ad eventuali mancanze o rotture di una mascherina di un alunno durante la giornata scolastica.

Indicazioni per gli alunni con disabilità

Per gli alunni con disabilità, l'uso della mascherina è valutato nei casi specifici considerando eventuali forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per i docenti e gli altri lavoratori che interagiscono con alunni con disabilità oltre alla mascherina saranno previsti altri dispositivi quali visiera, guanti. E all'occorrenza, laddove necessario, anche camice monouso.

Le mascherine chirurgiche verranno indossate per l'intera giornata e per tutte le fasi lavorative. Le mascherine filtranti, invece, verranno indossate solo per le operazioni di pulizia. I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.). Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella spazzatura.

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico, con l'R.S.P.P. e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 facendo parte della Commissione di Controllo e firmatario del presente Documento. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica, comunque, non sarà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

I lavoratori interessati e/o che ritengano di essere soggetti fragili dovranno comunicare al Dirigente scolastico, per iscritto, la richiesta di essere sottoposti a visita dal Medico Competente.

Al momento della visita, sarà necessario e opportuno portare a conoscenza del MC una relazione del MMG che possa consentire una attenta e precisa valutazione delle terapie in quel momento effettuate. Nel caso il lavoratore non versi nelle condizioni fisiche compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni, il MC esprime il giudizio di inidoneità temporanea.

Tale condizione vale per gli studenti "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

In caso di reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Studenti con patologie gravi o immunodepressi

Ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n.134 del 09.10.2020, per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. La famiglia dello studente informa immediatamente l'istituzione scolastica della predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

Laddove per tali studenti sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, essi possono beneficiare di forme di didattica digitale integrata (DDI) di cui

al decreto Ministero Istruzione n.89 del 07.08.2020 ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dalle scuole e dai servizi educativi dell'infanzia.

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di Lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

Il Dirigente scolastico informerà chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
- il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo;
- approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, attraverso il registro elettronico su cui riassumere i dati ogni giorno.

Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, congestione nasale e simili, si dovrà verificare che indossi, come previsto, la mascherina chirurgica, procedere al suo isolamento in un ambiente predisposto e provvedere ad informare immediatamente la famiglia per il ritorno prima possibile al proprio domicilio; la famiglia dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante/pediatra e seguire le sue

indicazioni.

Ogni operatore scolastico ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico, comunicando a Scuola la propria assenza per malattia. Nel caso di manifestazione di tali sintomi a scuola, ha l'obbligo di comunicarlo al personale preposto e di raggiungere immediatamente il proprio domicilio, dove procederà a inoltrare la comunicazione al medico di medicina generale.

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena secondo la normativa prevista.

REGOLE PER RIENTRO A SCUOLA

- **Assenze per malattia**

Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri/MMG **solo dopo un'assenza superiore a 10 giorni**, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere/ eseguire test diagnostici.

In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l'assenza tramite il modulo di autocertificazione "per il rientro in caso di assenza per patologie **NON Covid19-correlate**".

- **Assenze per quarantena precauzionale volontaria**

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l'assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro **in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate**.

- **Assenze per motivi diversi dalla malattia**

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell'infanzia, della scuola e dell'università, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia.

In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

- **Assenza per positività al SARS-CoV-2 alunni**

Il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, da inviare via mail a baic897002@istruzione.it

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

Tabella riepilogo riammissione a scuola

| ORDINE DI SCUOLA | DURATA ASSENZA | COSA SERVE |
|---|---|--|
| SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA | Maggiore di tre giorni | Certificato pediatra |
| | Minore di tre giorni per motivi di salute NO-Covid-19 | Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) |
| | Quarantena precauzionale volontaria | Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) |
| | Motivi di famiglia | Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2) |
| ALTRI ORDINI DI SCUOLA E UNIVERSITA' | Maggiore di dieci giorni | Certificato pediatra/medico di base |
| | Minore di dieci giorni per motivi di salute NO-Covid-19 | Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) |
| | Quarantena precauzionale volontaria | Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) |
| | Motivi di famiglia | Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2) |

COMMISSIONE PER APPLICAZIONE E VERIFICA PROTOCOLLO

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico costituisce una commissione anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID - 19. Della nomina di tale commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, si allega relativo verbale.

Il presente Protocollo ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di necessità, il Dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche.

Si riportano le tabelle degli orari e delle modalità di accoglienza, relative ai tre ordini di scuola

SCUOLE DELL'INFANZIA

Tabelle orarie valide dal 15 settembre al 1 ottobre 2021

MADRE TERESA DI CALCUTTA

| | INGRESSO | USCITA |
|----------|--|--|
| Sez. 3 A | dalle ore 08.30 alle ore 09.15 (cancello A) | dalle ore 12.30 alle ore 12.45 (cancello A) |
| Sez. 2 B | dalle ore 08.30 alle ore 09.15 (cancello B) | dalle ore 12.30 alle ore 12.45 (cancello B) |
| Sez. 1 C | ore 10.00 (cancello A) | ore 11.30 (cancello A) |

LILIANA ROSSI

| | INGRESSO | USCITA |
|---------|--|--|
| Sez 3 B | dalle ore 08.30 alle ore 08.45 (cancello A) | dalle ore 12.35 alle ore 12.45 (cancello A) |
| Sez 2 A | dalle ore 08.55 alle ore 09.15 (cancello A) | dalle ore 12.20 alle ore 12.30 (cancello A) |
| Sez 1 C | ore 10.00 (cancello A) | ore 11.30 (cancello A) |
| Sez 3 E | dalle ore 08.30 alle ore 08.45 (cancello B) | dalle ore 12.35 alle ore 12.45 (cancello B) |
| Sez 1 D | alle ore 10.00 (cancello B) | alle ore 11.30 (cancello B) |

MARIELE VENTRE

| | INGRESSO | USCITA |
|----------------------|--|--|
| Sez. 1 B (anni 3) | alle ore 10.00 (cancello B) | alle ore 11.30 (cancello B) |
| Sez. 3 C (anni 5) | dalle ore 8.30 alle ore 8.45 (cancello B) | dalle ore 12.30 alle ore 12.45 (cancello B) |
| Sez. 1 D (anni 3) | alle ore 10.00 (cancello A) | alle ore 11.30 (cancello A) |
| Sez. 1 D (anni 5) | dalle ore 08.30 alle ore 08.45 (cancello A) | dalle ore 12.30 alle ore 12.45 (cancello A) |
| Sez. 2 A (anni 4) | dalle ore 8.45 alle ore 9.00 (cancello A) | dalle ore 12.15 alle ore 12.30 (cancello A) |

Al fine di evitare assembramenti e garantire l'ordine e la sicurezza, si prega di rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita indicati. Grazie per la collaborazione

SCUOLA PRIMARIA

Tabella orario valida tutto l'anno scolastico

| CLASSI | ORARIO DI ENTRATA | ORARIO DI USCITA | INGRESSO | USCITA |
|---|-------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Classi prime A - B - C - D - E | ore 8.10 | ore 13.40 | Cancello principale di Via G. Pascoli | Cancello principale di Via G. Pascoli |
| Classi seconde A - B - C - D - E - F | ore 8.00 | ore 13.30 | Cancello centrale di Via G. Pascoli | Cancello centrale di Via G. Pascoli |
| Classi terze A - B - C - D - E | ore 8.10 | ore 13.40 | Cancello Parco Urbano | Cancello Parco Urbano |
| Classe quarta A | ore 8.00 | ore 13.30 | Cancello principale di Via G. Pascoli | Cancello principale di Via G. Pascoli |
| Classi quarte B - C - D - E | ore 8.00 | ore 13.30 | Cancello Parco Urbano | Cancello Parco Urbano |
| Classi quinte A - B - C - D - E | ore 8.00 | ore 13.30 | Ultimo Cancello di Via G. Pascoli | Ultimo Cancello di Via G. Pascoli |

Si precisa che **il primo giorno di scuola le CLASSI PRIME entreranno alle ore 9.05** dal cancello centrale di Via Pascoli. I genitori sono invitati a fermarsi sulla strada, oltre il cancello, e attendere che la sezione del proprio figlio venga chiamata al microfono e quindi accolta dalle proprie insegnanti.

Si precisa che nelle prime settimane di scuola le attività didattiche avranno la durata di cinque ore giornaliere. A tale proposito seguirà informativa dettagliata.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il tempo scuola stabilito per la Scuola Secondaria di Primo grado “Don Tonino Bello” è di 6 ore dalla durata di 55' ciascuna ed è come di seguito determinato:

| Attività | Orario |
|--------------------|-------------|
| 1 ^a ora | 8:00-8:55 |
| 2 ^a ora | 8:55-9:50 |
| 3 ^a ora | 9:50-10:45 |
| Intervallo | 10:35-10:45 |
| 4 ^a ora | 10:45-11:40 |
| 5 ^a ora | 11:40-12:35 |
| 6 ^a ora | 12:35-13:30 |

Gli alunni delle classi del primo piano 1^aB - 2^aB - 3^aB - 1^aC - 2^aC - 3^aC - 3^aF **entrano** alle 8.00 dall'ingresso principale ed **escono** alle ore 13.20

Gli alunni delle classi del piano rialzato 2^aE - 2^aA - 3^aA **entrano** alle 8.10 dall'ingresso della palestra e le classi 1^aA - 3^aE - 1^aD - 2^aD - 3^aD entrano alla stessa ora accedendo dall'ingresso laterale dell'edificio.

L'uscita è per entrambi i settori alle ore 13.30 La ricreazione è dalle ore 10.35 alle 10.45

Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9.00.

Si precisa che nelle prime settimane di scuola le attività didattiche avranno la durata di cinque ore giornaliere. A tale proposito seguirà informativa dettagliata.

LE FAMIGLIE DEVONO IMPEGNARSI A:

- 1. verificare la temperatura corporea prima dell'ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l'autorità sanitaria.**
- 2. far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.**

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- **D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.**
- **Protocollo condiviso di aggiornamento della regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021**
- **Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122:** “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (21G00134)
- **Decreto Legge n. 111 del 06.08.2021:** “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
- **Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021:** “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”
- **Circolare Ministero dell'Istruzione n. 0001237 del 13.08.2021** recante «Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico»;
- **Decreto Ministero dell'Istruzione n. 257 del 06.08.2021** recante «Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022»;
- **Verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e nota di accompagnamento del Ministero**
- **Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 Anno scolastico 2021/2022**
- **D.P.C.M. 2 marzo 2021** «recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in specie, dai seguenti allegati:
 - a) allegato 21 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia» (Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità – Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020);

Circolari del Ministero della Salute:

- n. 17167 del 21.08.2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia»;
- n. 32850 del 12.10.2020 recante «COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena»;
- n. 15127 del 12.04.2021 recante «Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata»;
- n. 35309 del 04.08.2021 recante «Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19»;
- n. 36254 del 11.08.2021 recante «Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta»;

Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale codice cifra: sss / del / 2020 /00037:
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell'infanzia nelle università della regione Puglia”

Circolari della Regione Puglia:

- n. 5884 del 26.08.2021 recante «rilascio certificazioni di esenzione temporanea o permanente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – INDICAZIONI OPERATIVE di SARS.

Rutigliano, 13 settembre 2021

**LA COMMISSIONE INTERNA COVID-19
DOCENTI:**

Addriso Nicolaia (doc.te F.S. dell'Area 2)

Angelilli Maria Santa (doc.te R.L.S.)

Chiarito Anna (doc.te T.A.S.)

Deperte Marilisa (doc.te F.S. dell'Area 5)

Detoma Santa (2°collaboratore Dirigente)

Meliota Giovanna (doc.te della S.S.I.G.)

Pavone Teresa (1°collaboratore Dirigente)

Spinnelli Annarita (doc.te ref. Covid-19)

Valenzano Vincenza (doc.te Scuola Infanzia)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Dott.ssa *Anna Consiglio*

IL DSGA

Dott.ssa *Elvira D'Amico*